



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

**FORNITURA DI STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA
PER L'ATTIVITÀ DI RICERCA SULLA METABOLOMICA VEGETALE**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

Art. 1	<i>Oggetto della fornitura e definizioni</i>
Art. 2	<i>Importo dell'appalto</i>
Art. 3	<i>Oneri compresi nel prezzo offerto</i>
Art. 4	<i>Documentazione e consegna dei beni</i>
Art. 5	<i>Opzione sul servizio di manutenzione post-garanzia</i>
Art. 6	<i>Sicurezza nell'esecuzione della fornitura</i>
Art. 7	<i>Direttore dell'esecuzione e modalità organizzative di esecuzione della fornitura</i>
Art. 8	<i>Collaudo della fornitura</i>
Art. 9	<i>Responsabilità per danni e riservatezza</i>
Art. 10	<i>Pagamento delle prestazioni e regolarità contributiva</i>
Art. 11	<i>Subappalto e divieto di cessione del contratto</i>
Art. 12	<i>Penalità e recesso unilaterale</i>
Art. 13	<i>Clausola risolutiva espressa</i>
Art. 14	<i>Esecuzione in danno</i>
Art. 15	<i>Validità dell'offerta</i>
Art. 16	<i>Aggiudicazione e stipulazione del contratto e relativi oneri</i>
Art. 17	<i>Legge applicabile e definizione delle controversie</i>
Art. 18	<i>Assunzione informazioni in materia di protezione del lavoro</i>
Art. 19	<i>Trattamento dati personali</i>

Art. 1

Oggetto della fornitura e definizioni

1. La gara ha per oggetto l'affidamento della fornitura e manutenzione di strumentazione scientifica a supporto dell'attività del gruppo di ricerca sulla metabolomica vegetale, operante presso l'Area Alimentazione del Centro di Ricerca e Innovazione della Fondazione E. Mach di San Michele all'Adige.
2. La fornitura è divisa in due lotti.
3. I requisiti e le caratteristiche minime della fornitura sono definiti nelle **specifiche tecniche** di ciascun lotto, formanti parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.
4. Nel testo del presente capitolato speciale di appalto si usano le seguenti abbreviazioni con i relativi significati:

FEM	Fondazione Edmund Mach;
CRI	Centro Ricerca ed Innovazione
ST	Specifiche tecniche;
CSA	Capitolato speciale di appalto;
IMPRESA	Impresa aggiudicataria;
DUVRI	Documento unico per la valutazione dei rischi interferenziali;
DURC	Documento unico di regolarità contributiva;

Art. 2

Importo dell'appalto

1. L'importo complessivo posto a base d'asta per l'intera fornitura e manutenzione è pari:
 - Lotto n. 1: euro 310.000,00.- al netto degli oneri fiscali (di cui euro 800,00.- per costi per la sicurezza, non ribassabili);
 - Lotto n. 2: euro 185.000,00.- al netto degli oneri fiscali (di cui euro 800,00.- per costi per la sicurezza non ribassabili).

Art. 3

Oneri compresi nel prezzo offerto

1. Formano parte dell'appalto la fornitura dei beni indicati, l'installazione, la formazione sul posto del personale, il collaudo e la stesura della relativa documentazione, nonché la garanzia biennale a partire dalla data di accettazione della strumentazione.
2. Sono fatte salve le possibilità di risoluzione anticipata indicate negli articoli 13 e 14.
3. I prodotti offerti devono essere nuovi di fabbrica. L'IMPRESA deve fornire a propria cura e spese tutti i documenti relativi, anche non tecnici, relativi al funzionamento della strumentazione ed ai sistemi di qualità, compresi eventuali aggiornamenti.

Art. 4

Documentazione e consegna dei beni

1. I beni devono essere consegnati e installati dall'IMPRESA entro 90 giorni di calendario dalla data di stipulazione del contratto. L'IMPRESA si assume ogni rischio legato all'eventuale mancata stipulazione per difetto dei requisiti dichiarati.
2. L'IMPRESA deve effettuare la consegna a proprio rischio e con a proprio carico le spese di qualsiasi natura presso i Laboratori dell'Area Alimentazione CRI della FEM di San Michele all'Adige, via E. Mach, n. 1, 38010 San Michele all'Adige (TN).
3. I beni forniti dovranno essere collocati presso:
 - lotto 1: il sistema e il pc accoppiato saranno installati nella stanza n° 435 all'interno dei laboratori dell'Area Alimentazione al quarto piano dell'ala est dell'Istituto-FEM.
 - lotto 2: laboratori localizzati al quarto piano dell'ala est dell'Istituto.
4. Per informazioni sulla collocazione e sulle necessità di predisporre idonea attrezzatura di sollevamento e posa l'IMPRESA può chiedere chiarimenti e delucidazioni alla FEM.
5. Il momento della consegna va concordato tramite fax o per le vie brevi, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo.

6. Nel caso di lievi discordanze fra quanto richiesto e quanto fornito, non facilmente e immediatamente riconoscibili, queste possono essere opposte all'IMPRESA entro 60 giorni dalla consegna. L'accettazione ed il collaudo, anche trascorso il termine di 60 giorni, non esonerano l'IMPRESA dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni. La FEM, qualora decidesse di trattenere ugualmente la strumentazione, può, a proprio insindacabile giudizio, sospendere il pagamento della fattura ed esigere l'adeguamento gratuito della strumentazione a quanto richiesto in sede di gara. Qualora la FEM decidesse di rifiutare i beni forniti, in quanto non conformi alle caratteristiche tecniche richieste, l'IMPRESA deve a sua cura e spese sostituirli entro 90 giorni lavorativi dalla comunicazione con altri che soddisfino le condizioni pattuite.

7. Restano salve tutte le altre garanzie, anche prestazionali, della strumentazione fornita.

Art. 5

Opzione sul servizio di manutenzione post-garanzia

1. La FEM, avendo chiesto di formulare un'offerta per il contratto annuale relativo al servizio di manutenzione tecnica obbligatoria (sia preventiva che correttiva) della strumentazione, stipula con l'IMPRESA un contratto di opzione per il predetto servizio.

2. Nell'esercizio dell'opzione, di cui al comma 1, la FEM si riserva di stipulare, con l'IMPRESA il contratto per il predetto servizio di manutenzione, con decorrenza dalla scadenza del periodo biennale di garanzia obbligatoria, e pertanto, indicativamente, a partire dalla fine dell'anno 2012.

3. L'opzione dovrà essere esercitata, e comunicata all'IMPRESA, con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla data di scadenza del periodo di garanzia obbligatoria biennale. Oltre tale termine FEM non può più esercitare l'opzione.

4. L'IMPRESA si impegna, qualora dovesse essere esercitata l'opzione, ad espletare il servizio di manutenzione e a mantenere fermo il prezzo offerto in sede di partecipazione alla gara.

5. Il servizio di manutenzione di cui sopra è descritto con maggior dettaglio nelle ST di ciascun lotto, allegate al presente CSA.

6. Il contratto per il servizio di manutenzione di cui alla predetta opzione è prorogabile per ulteriori due anni.

Art. 6

Sicurezza nell'esecuzione della fornitura

1. La strumentazione fornita ed i componenti di sicurezza devono essere conformi alle normative di settore.

2. E' obbligo e responsabilità dell'IMPRESA adottare, nel corso dell'installazione della strumentazione, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta o sollecito da parte della FEM, tutti i provvedimenti e le cautele necessari secondo le norme di legge e d'esperienza, delle quali deve essere a piena conoscenza, per garantire l'incolumità sia delle persone addette ai lavori che dei dipendenti della FEM e dei terzi. L'IMPRESA si impegna, inoltre, ad informare di tutti i rischi inerenti l'uso delle attrezzature specifiche per ogni tipo di lavorazione o esecuzione di prove di laboratorio i propri dipendenti e i dipendenti della FEM addetti. Oltre ad essere perfettamente a conoscenza della normativa riguardante la sicurezza del lavoro, che osserverà e farà osservare al proprio personale durante l'esecuzione dei lavori, l'IMPRESA dovrà adottare tutte le altre cautele o misure che si rendessero necessarie per prevenire qualsiasi tipo di infortunio nonché eventi comunque dannosi.

3. L'IMPRESA deve segnalare tempestivamente eventuali guasti o problemi vari riscontrati durante l'esecuzione della fornitura.

4. La FEM promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art. 26 del D.lgs. 81/2008. A tal fine ha elaborato, per ciascun lotto di fornitura, uno schema di DUVRI, che indica le misure da adottarsi per eliminare o ridurre i rischi da interferenza. Tale schema, eventualmente integrato con le osservazioni dell'IMPRESA, costituisce allegato al contratto di appalto.

5. Gli oneri della sicurezza (che non sono soggetti al ribasso d'asta) costituiscono i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori nello svolgimento dei lavori relativi alla fornitura e installazione delle strumentazioni di cui al presente CSA. In tali costi sono compresi tutti gli apprestamenti necessari ad effettuare l'intervento presso la sede della FEM; le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti; i mezzi e servizi di protezione collettiva; le procedure previste per specifici motivi di sicurezza; gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Rientrano in tali costi a titolo di esempio: l'uso di apparecchi di sollevamento dotati dei vari dispositivi di sicurezza per il sollevamento ed il posizionamento delle strumentazioni nelle stanze di laboratorio indicate all'art. 4; l'eventuale necessità di realizzare dei piani di carico con elementi di ponteggi (castelli di tiro); il puntellamento di strutture orizzontali o

la predisposizione di lastre per la ripartizione dei carichi nella fase di spostamento degli strumenti all'interno dell'edificio dal punto di ingresso al punto dove è prevista l'installazione; la segnaletica di sicurezza da predisporre per segnalare i pericoli dovuti all'esecuzione delle lavorazioni di installazione; la recinzione delle aree sottostanti le zone di intervento; la partecipazione a riunioni di coordinamento indette dalla FEM, ecc.

6. Non rientrano nei costi della sicurezza i cosiddetti "costi generali", cioè tutto quanto fa riferimento all'ambito applicativo del D.lgs. 81/2008 da parte dell'IMPRESA (ad esempio i dispositivi di protezione individuali, la formazione, l'informazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc.) che si ritengono compensati nell'ambito dell'importo a base d'asta in quanto compresi negli oneri generali dell'IMPRESA.

7. All'IMPRESA potrà essere chiesto di effettuare, congiuntamente al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della Fondazione, apposito sopralluogo nei locali della sede, al fine di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti, in modo tale da adottare le opportune precauzioni e rendere edotti i propri dipendenti.

8. L'IMPRESA dovrà esibire al coordinatore del servizio di prevenzione e protezione della Fondazione i seguenti documenti:

Il documento di valutazione del rischio redatto ai sensi del D.lgs. 81/2008;

Il piano di sicurezza specifico per l'attività da svolgere nella FEM;

Il documento di nomina del responsabile della sicurezza.

9. L'IMPRESA deve uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolge la fornitura.

Art. 7

Direttore dell'esecuzione e modalità organizzative di esecuzione della fornitura

1. La FEM nomina il direttore dell'esecuzione che cura che la fornitura avvenga secondo contratto. Egli può nominare uno o più assistenti cui affida, sotto la sua sorveglianza, alcune attività di competenza.

2. Il direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo dell'esecuzione del contratto. Attesta la corretta e completa esecuzione della fornitura redigendo uno stato di consistenza finale.

3. L'IMPRESA deve eseguire la fornitura oggetto del presente appalto con organizzazione autonoma sia di mezzi che di tempi operativi, impiegando personale soltanto da essa dipendente e/o propri soci. L'IMPRESA, all'atto di assunzione dell'appalto, è tenuta a designare un referente che tenga i rapporti con il direttore dell'esecuzione.

4. L'IMPRESA deve provvedere inoltre a proprie spese alla fornitura di tutto il materiale necessario, nonché delle attrezzature occorrenti.

5. La FEM provvede alla fornitura dell'acqua, della corrente elettrica necessaria all'esecuzione della fornitura ed alla sua installazione e all'adeguamento preventivo dei locali.

Art. 8

Collaudo della fornitura

1. Il collaudo è effettuato dalla FEM, in contraddittorio con l'IMPRESA. Il certificato di collaudo va emesso entro 4 mesi dalla data della consegna e viene sottoscritto, per accettazione, dall'IMPRESA.

2. La FEM può nominare un'apposita commissione che si incarichi delle operazioni di collaudo.

3. Sono a carico dell'IMPRESA i rischi di danno derivanti dalla fornitura prima che sia emesso il certificato di collaudo, salvi i danni imputabili alla FEM.

Art. 9

Responsabilità per danni e riservatezza

1. L'IMPRESA è responsabile dei danni che dovesse arrecare a persone, al mobilio, ai vetri e cristalli, ai lampadari ecc., ed agli immobili, nonché della sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà della FEM o in deposito presso la stessa che dovesse verificarsi durante l'installazione e il collaudo della strumentazione, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto.

2. L'IMPRESA è tenuta in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio venga a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti la FEM e le proprie attività.

Art. 10

Pagamento delle prestazioni e regolarità contributiva

1. Per l'esecuzione della fornitura la FEM corrisponde all'IMPRESA l'importo contrattuale tramite ordine di pagamento a seguito di emissione di fattura da parte dell'IMPRESA stessa, secondo le seguenti modalità:
 - a) il 70% del corrispettivo a titolo di acconto, ad avvenuta fornitura, montaggio e messa in funzione, come da certificato di consistenza finale;
 - b) il 30% quale saldo, a seguito dell'avvenuto collaudo.
2. Si procederà al pagamento del corrispettivo, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura e previa acquisizione da parte della FEM di un DURC regolare.
3. In caso di emissione di DURC irregolari relativamente all'IMPRESA e ad eventuali subappaltatori, il pagamento resta sospeso sino a regolarizzazione.
4. I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili, non riconoscendosi alcuna variazione prezzi.
5. Sono a carico dell'IMPRESA gli oneri ed obblighi derivanti da legge in materia di tutela del lavoro.
6. In caso di violazione, e sempre che la violazione sia stata accertata da FEM o denunciata dal competente ufficio lavoro la FEM opera una trattenuta del 20% sul corrispettivo contrattuale, previa diffida all'IMPRESA a corrispondere entro un termine breve quanto dovuto o, comunque, a definire a vertenza con i lavoratori e senza che ciò possa dare titolo a risarcimento di danni o pagamento di interessi sulle somme trattenute.

Art. 11

Subappalto e divieto di cessione del contratto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 118 del D.lgs. 163/2006, è consentito il subappalto nel limite massimo, per ciascun lotto, del 30% del valore della fornitura a base d'appalto, diminuito del ribasso percentuale offerto.
2. In allegato all'offerta economica, dovrà essere presentata specifica dichiarazione con la quale il concorrente specifichi che intende avvalersi in caso di aggiudicazione della facoltà di subappalto, indicando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare ed i relativi importi, che non dovranno essere superiori al limite massimo di cui al comma 1. Per i raggruppamenti temporanei/consorzi non ancora costituiti tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate/consorziate.
3. Il subappalto dichiarato in sede di offerta deve necessariamente essere autorizzato dalla FEM prima che inizi la parte della fornitura.
4. L'IMPRESA rimane unica responsabile nei confronti della FEM per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e per le azioni, fatti, omissioni o negligenza da parte dei subappaltatori.
5. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.lgs. 163/2006.

Art. 12

Penalità e recesso unilaterale

1. L'IMPRESA è sottoposta all'applicazione di penali quando effettua, in ritardo sul termine stabilito, la consegna, salvo il caso di comprovata forza maggiore. Lo stesso vale se il ritardo sul termine stabilito è causato dalla sostituzione della strumentazione, o degli accessori, o delle parti, risultate difettose nel momento della consegna o nel momento della prova di funzionamento o nei 60 giorni successivi alla consegna (in questo caso per cause non imputabili alla FEM), e se ciò comporta l'impossibilità di utilizzo della strumentazione.
 - a) fino a 90 giorni di ritardo: addebito mediante detrazione sull'importo della fornitura, di un importo pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
 - b) addebito delle eventuali spese, comprese quelle dovute ad un eventuale contratto di locazione di attrezzatura o strumentazione equivalente.
 - c) oltre i 90 giorni di ritardo: facoltà per la FEM di risolvere il contratto in danno.
2. Gli importi delle penali che dovessero eventualmente essere applicate, sono trattenute sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento e, comunque, regolati prima dello svincolo della cauzione definitiva.
3. Le penali vengono notificate all'IMPRESA, con contestazione scritta. Decorsi 10 giorni dal ricevimento della stessa, le penali si intenderanno accettate.
4. La FEM si riserva di recedere dal contratto d'appalto, a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa essergli richiesto risarcimento o indennizzo, qualora si verificano una delle seguenti ipotesi:
 - a) cessione da parte dell'IMPRESA, dell'Azienda o del ramo di azienda riguardato dalle prestazioni cui l'IMPRESA è obbligata ai sensi del presente CSA;
 - b) fusione dell'IMPRESA con altra Società;

- c) sostituzione di una o più delle imprese consorziate designate o raggruppate, all'atto della stipula del contratto, all'esecuzione dell'appalto;
 - d) gravi inadempienze riguardanti la sicurezza.
5. L'IMPRESA provvede a notificare alla FEM, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il verificarsi di una delle suddette ipotesi entro 20 giorni dalla data dell'evento; in caso di mancato adempimento di quest'ultimo obbligo da parte dell'IMPRESA, la FEM si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto.
6. La FEM per l'esercizio della facoltà di recesso unilaterale provvede a notificare la volontà, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni riguardanti gli eventi summenzionati. Il recesso ha effetto trascorsi 30 giorni dal ricevimento, da parte dell'IMPRESA, della comunicazione.

Art. 13

Clausola risolutiva espressa

1. Il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in caso di inadempienza dell'IMPRESA anche di una sola delle obbligazioni contrattuali previa notificazione scritta da inviarsi a cura della FEM, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio dell'IMPRESA.
2. Si procede alla risoluzione del contratto, anche qualora si verifichino a carico dell'IMPRESA le ipotesi previste dall'art. 38 del D.lgs. 163/2006.
3. Ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando la FEM dichiara all'IMPRESA che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa.
4. In ognuna delle ipotesi sopra previste, la FEM non compensa le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.
5. Nei casi succitati la FEM si rivale per il risarcimento dei danni e delle maggiori spese sostenute sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
6. Ai sensi dell'art. 1454 c.c., quando nel corso del contratto, la FEM accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale l'IMPRESA si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.
7. La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della FEM il diritto di escutere la cauzione definitiva e di assicurare l'esecuzione della fornitura affidando l'appalto all'IMPRESA che segue immediatamente in graduatoria o ad altra IMPRESA.

Art. 14

Esecuzione in danno

1. Fermo restando quanto previsto dal Codice Civile, nell'ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, la FEM può disporre la risoluzione d'ufficio del contratto. In questo caso potrà essere rifiutato, a discrezione della FEM, lo svincolo della cauzione con l'applicazione della procedura di cui all'art. 8 comma 4 della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23, per ottenere il risarcimento della maggiore spesa che la FEM sostiene per fare eseguire da altri la fornitura.
2. Le parti convengono che si considera inadempienza grave anche l'aver riportato penali per un importo che superi il valore del 10% dell'importo contrattuale.
3. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, trova applicazione l'art. 140 del D.lgs. 163/2006.
4. Nell'eventualità di cui al comma 1, salvo il diritto della FEM al risarcimento del danno, all'IMPRESA può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la FEM.
5. Ove ricorrano gravi ritardi o inadempimenti da parte dell'IMPRESA tali da recare grave pregiudizio all'interesse della FEM, con le modalità di cui al comma 1 e previa diffida, può essere disposto che l'esecuzione avvenga d'ufficio ove possibile, ovvero ad opera di altro soggetto idoneo individuato a trattativa privata diretta, essendo in ogni caso a carico dell'IMPRESA le maggiori spese e i danni.

Art. 15

Validità dell'offerta

1. L'IMPRESA può svincolarsi in caso di mancata stipulazione del contratto entro 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data fissata per la ricezione dell'offerta.
2. Ai sensi dell'art. 11, co. 6, del D.lgs. 163/2006, la FEM può chiedere all'IMPRESA il differimento di detto termine.

Art. 16

Aggiudicazione e stipulazione del contratto e relativi oneri

1. Se l'IMPRESA non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto o non avesse provveduto al deposito della cauzione definitiva, o non fosse in grado di esibire la documentazione richiesta, la FEM annulla con atto motivato l'aggiudicazione. L'aggiudicazione avviene a favore dell'IMPRESA che segue in graduatoria e viene incamerata la cauzione provvisoria.
2. Nei casi di cui sopra sono a carico dell'IMPRESA inadempiente le maggiori spese sostenute dalla FEM.
3. La stipulazione del contratto avviene secondo quanto stabilito dall'art. 11 del D.lgs. 163/2006, non prima di 35 giorni dall'invio delle comunicazioni relative all'aggiudicazione definitiva e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva.
4. Il contratto è perfezionato quale scrittura privata non autenticata e registrato presso l'Agenzia delle Entrate competente a taxa fissa posta a carico dell'IMPRESA.
5. Tutte le spese relative al presente appalto e qualsiasi spesa fiscale anche susseguente (IVA esclusa) sono a carico dell'IMPRESA. Tutti i suddetti oneri ed obblighi si intendono compresi e compensati nel prezzo risultante dall'offerta presentata dall'IMPRESA.

Art. 17

Legge applicabile e definizione delle controversie

1. Per quanto non disposto dal D.lgs. 163/2006, trova applicazione la L.P. 23/1990.
2. Tutte le vertenze derivanti dal contratto d'appalto, da presentarsi comunque sempre per iscritto e quale che sia la natura tecnica, giuridica od amministrativa, nessuna esclusa, sono risolte secondo quanto previsto dall'art. 58 bis della legge provinciale 10.09.1993, n. 26. In caso di mancato accordo bonario sulle controversie la risoluzione delle stesse è demandata all'Autorità Giudiziaria del Foro di Trento. Il ricorso ad arbitrato è espressamente escluso.

Art. 18

Assunzione informazioni in materia di protezione del lavoro

1. Eventuali informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto possono essere richieste a:
 - Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento - Ufficio Ispettivo del Lavoro Via Gilli 4 - Trento - tel 0461/494002: *per la materia di protezione dell'impiego*;
 - Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;
 - U.O. Prevenzione Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - Centro per i Servizi Sanitari - Viale Verona - Palazzina "A" - Trento.

Art. 19

Trattamento dati personali

1. I dati forniti da parte dell'IMPRESA vengono acquisiti ai fini della stipulazione del contratto e dell'esecuzione dello stesso, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. I trattamenti avverranno a cura della FEM con l'utilizzo di supporti sia cartacei che informatici.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per lo svolgimento della procedura ed il rifiuto di fornirli in tutto o in parte, e di acconsentire al trattamento, può precludere la partecipazione alla gara.
3. All'IMPRESA sono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 7 del citato D.lgs. 196/03, tra cui in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi

legittimi, rivolgendo le richieste alla Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige, Via E. Mach n. 1
38010 San Michele all'Adige (TN).

Il dirigente del Servizio amministrativo
f.to Galli